

Polizza di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH[®]
For Family

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la casa e la famiglia per i rischi incendio e danni alla proprietà, furto, danni a terzi, infortuni, tutela legale e assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e Danni alla proprietà:** i danni al fabbricato e/o al contenuto delle abitazioni assicurate, in conseguenza di qualsiasi causa non espressamente esclusa.
- ✓ **Furto:** i danni al contenuto delle abitazioni causati da furto e rapina.
- ✓ **Danni a terzi:** i danni involontariamente causati dall'assicurato o dai suoi familiari per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.
- ✓ **Infortuni:** le conseguenze degli infortuni che i soggetti iscritti nel certificato di stato di famiglia del contraente subiscano nello svolgimento della normale vita privata e di relazione.
- ✓ **Tutela legale:** assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'assicurato a seguito di sinistro rientrante in garanzia, con possibilità di scelta tra "Forma A - Tutela abitazione dell'assicurato", "Forma B - Tutela vita privata e lavoro subordinato", "Forma C - Circolazione stradale, garanzia natanti ed imbarcazioni". La Compagnia offre inoltre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza.
- ✓ **Assistenza:** prestazioni di assistenza casa a seguito di un sinistro rientrante in garanzia con possibilità di scelta tra la forma "Assistenza casa" e la forma "Assistenza casa plus".

E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze, optando per una soluzione completa che copra sia il fabbricato che il contenuto e acquistando tutte le garanzie previste, oppure parziale, ad esempio scegliendo di coprire solo il fabbricato e non il contenuto o optando solo per alcune garanzie.

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali, i limiti di indennizzo o le somme assicurate pattuite**
- ✗ **Le abitazioni che non siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Incendio e Danni alla proprietà" e "Furto":**
 - abitazioni in corso di costruzione
 - abitazioni con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste sul contratto;
 - il terreno in cui è ubicata l'abitazione;
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Furto": le abitazioni vuote, inoccupate o in corso di costruzione**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Danni a terzi":**
 - i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
 - i danni causati a soggetti che non sono considerati terzi ai sensi di polizza, quali ad esempio l'assicurato o i suoi familiari.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":**
 - i procedimenti penali per delitto doloso; in questi casi Zurich rimborsa le spese di difesa sostenute solo nel caso di sentenza definitiva di assoluzione, proscioglimento o decreto di archiviazione. Sono altresì esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
 - i casi di patteggiamento.
 - soggetti diversi dall'assicurato e dai suoi familiari registrati nel Certificato di Stato di Famiglia.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Assistenza": soggetti diversi dal contraente e dai componenti del suo nucleo familiare, conviventi e risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Infortuni":**
 - persone che non siano iscritte nel certificato di stato di famiglia del contraente al momento del sinistro;
 - persone affette da alcoolismo, insulina dipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
 - persone con un età pari o superiore a 80 anni al momento del sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni con riferimento alla garanzia "Incendio e Danni alla proprietà":

- ! **danni conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, dei familiari o delle persone delle quali l'assicurato o il contraente devono rispondere per Legge;**
- ! **danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo, guerra e insurrezioni;**

- ! danni conseguenti o verificatisi in occasione di terremoto, Inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento e/o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, sovraccarico di neve;
- ! danni a cose mobili situate all'esterno dei locali assicurati, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- ! danni indiretti di qualsiasi tipo, salvo quanto specificatamente indicato;
- ! danni da infiltrazioni di acqua dal terreno o dovuti a difetti di impermeabilizzazione, da umidità e stillicidio;
- ! danni da rottura degli Impianti idrici;
- ! danni da gelo.

Principali esclusioni con riferimento alla garanzia "Furto":

- ! danni conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, dei familiari o delle persone delle quali l'assicurato o il contraente devono rispondere per Legge;
- ! danni dovuti a truffa, estorsione o appropriazione indebita;
- ! danni derivanti da ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza;
- ! danni conseguenti a smarrimento;
- ! danni a cose mobili all'aperto;
- ! danni avvenuti all'esterno dei locali assicurati;
- ! danni a cose di terzi affidate all'assicurato soltanto a scopo di custodia e/o deposito anche temporanei;
- ! danni indiretti di qualsiasi tipo salvo quanto specificatamente indicato.

Principali esclusioni con riferimento alla garanzia "Danni a terzi":

- ! danni cagionati nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- ! danni alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi gli immobili in locazione;
- ! danni di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nei fabbricati assicurati;
- ! danni derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
- ! danni derivanti dalla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di animali, ad eccezione degli animali domestici;
- ! danni derivanti dalla proprietà ed uso di droni e di ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo;
- ! danni derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore e di Unità per la navigazione di qualsiasi tipo.

Principali esclusioni con riferimento alla garanzia "Tutela legale":

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie riguardanti materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in polizza;
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! controversie riguardanti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni con eccezione di quanto previsto per gli atti di volontaria giurisdizione;
- ! vertenze e procedimenti quando l'assicurato svolga l'attività di Medico dipendente o Operatore Sanitario, qualora non sia stato indicato in Polizza il suo nominativo e corrisposto il relativo premio (è possibile ricomprenderla nella forma B attivando l'estensione "Medico dipendente e/o Operatore sanitario");
- ! controversie riferibili a beni immobili non direttamente utilizzati dall'assicurato e goduti o condotti da terzi a qualsiasi titolo (è possibile ricomprenderla nella forma A e B attivando l'estensione "Unità immobiliari date in locazione a terzi").

Principali esclusioni con riferimento alla garanzia "Infortuni":

- ! svolgimento di qualsiasi attività di natura professionale;
- ! pratica di sport aerei in genere e alla partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove ed allenamenti;
- ! uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua forma;
- ! corse e gare, nonché alle relative prove ed allenamenti, di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L'esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;
- ! pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;
- ! guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'esclusione non si applica per gli Infortuni subiti dall'Assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che l'Assicurato stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'Infortunio. L'Assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'Infortunio stesso;
- ! viaggi aerei effettuati in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell'equipaggio, ad eccezione dei medici e/o infermieri in servizio di emergenza e/o pronto soccorso;
- ! esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia e bungee jumping. L'esclusione non si applica per l'esercizio escursionistico su vie ferrate;
- ! guida di veicoli e natanti a motore, quando il livello di alcolemia dell'Assicurato supera del doppio i limiti previsti dalla Legge;

Principali esclusioni Assistenza:

- ! guerra, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo e di vandalismo;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ! abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ! infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino
- ! con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- ! le prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio e Danni alla Proprietà e Furto:** l'assicurazione vale per le abitazioni ubicate ed i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **Danni a terzi:** l'assicurazione vale per i danni avvenuti in tutto il mondo. **Limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà di abitazioni, l'assicurazione vale per le abitazioni assicurate, purché ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**
- ✓ **Infortuni:** l'assicurazione vale per i danni avvenuti in tutto il mondo.
- ✓ **Tutela legale:** l'assicurazione vale in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nell'ipotesi di diritto al risarcimento relativo alla garanzia "Circolazione stradale"; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ **Assistenza:** l'assicurazione vale per le abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso della polizza, devono comunicare immediatamente alla Compagnia o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio il cambio di destinazione d'uso del fabbricato).
- **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.**
- Il contraente o, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Compagnia o all'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali senza alcun onere aggiuntivo.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Se il contratto di assicurazione ha una durata inferiore all'anno solare, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale, infrannuale o poliennale e finisce alla data indicata in polizza.

Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta; quelle con durata infrannuale sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni prima della scadenza della polizza.